

N. 20/2026 Deliberazioni del Consiglio Provinciale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

SEDUTA DEL 28/07/2026

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO VENATORIO, DELLE MATERIE D'ESAME E DELLA RELATIVA COMMISSIONE.

L'anno 2026 addì 28 del mese di luglio alle ore 11:00 in Verbania presso la sede della Provincia si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Provinciale appositamente convocato.

All'appello risultano:

ALBERTELLA GIANDOMENICO	Presente	MINAZZI GIANMARIA	Presente
		MORANDI GIOVANNI	Assente
BALDI ALESSIO	Presente	MOSCATIELLO MIMMA	Presente
BESANA PAOLA	Assente	PELIZZARI GABRIELLA	Presente
CARIGI DAVIDE	Presente	PORINI RINO	Presente
CORBETTA MATTIA	Presente	VITALE EMANUELE	Assente

Presenti: 8

Assenti: 3 , Besana Paola, Vitale Emanuele, Giovanni Morandi

Partecipa il Segretario CRESCENTINI MICHELE GIACOMO.

Ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Provinciale, approvato in data 19.07.2022, la seduta si svolge in modalità mista, in presenza e in videoconferenza

I Consiglieri Baldi e Carigi partecipano in modalità videoconferenza.

Accertata la validità dell'adunanza, avendo raggiunto il numero legale richiesto, il Sig. ALBERTELLA GIANDOMENICO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato

Proposta n. 1826 -TUTELA FAUNISTICA, CACCIA E PESCA

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO VENATORIO, DELLE MATERIE D'ESAME E DELLA RELATIVA COMMISSIONE.

Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risulta essere assente dall'aula il Consigliere Giovanni Morandi pertanto i presenti sono n.8

Il Vice Presidente Porini illustra la proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

Interviene la Consigliera Moscatiello che preannuncia, la propria astensione su questo punto per motivi esposti in precedenza..

Non essendoci altri interventi, il Presidente Albertella mette il punto in votazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" prevede, tra l'altro, all'articolo 22, che l'abilitazione venatoria sia conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia e che le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami;
- la Legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "*Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria*", all'articolo 5, comma 1, lettera a) prevede che la Giunta Regionale, con proprio regolamento, disciplini i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione, nonché la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 dicembre 2025, n. 6/R la Regione Piemonte ha approvato il Regolamento Regionale recante: "*Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera A) della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria)*".

Considerato:

- la necessità di aggiornare il Regolamento Provinciale di disciplina della costituzione e funzionamento della commissione provinciale d'esame per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio venatorio e all'attività di tassidermia ed imbalsamazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 06/09/2002;
- il Regolamento predisposto dal Settore III - Ufficio Tutela Faunistica, Caccia e Pesca della Provincia del Verbano Cusio Ossola, modificato e aggiornato alla luce dell'attuale normativa regionale (D.P.G.R. n. 6/R del 01/12/2025), allegata al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 29/10/2015 n. 23 riguardante il "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione alla Legge 7/04/2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

- lo Statuto provinciale, adottato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 23 dicembre 2014;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.P. n. 205 del 16 ottobre 2012, e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2026 avente oggetto: "Incarichi di direzione dell'Ente".

Ritenuto pertanto di procedere in merito all'approvazione delle modifiche del Regolamento Provinciale di cui trattasi, nella versione allegata al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL;

Dato atto che tutti gli interventi sono registrati su supporto informatico ed acquisiti agli atti dell'Ufficio;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Present: n. 8

Assenti: n. 3

Astenuti: n. 1 (Cons. Moscatiello)

Voti contrari: n. 0

Voti favorevoli: n. 7

DELIBERA

1. **di approvare** per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento provinciale per la disciplina dei requisiti, del rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, delle materie d'esame e della relativa commissione", nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare mandato** agli uffici competenti perché provvedano alla divulgazione presso le Associazioni interessate.

Successivamente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1826/2026 del TUTELA FAUNISTICA, CACCIA E PESCA ad oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO VENATORIO, DELLE MATERIE D'ESAME E DELLA RELATIVA COMMISSIONE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Firmato dal Dirigente
ANTICHINI SIMONA
con firma digitale

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
ALBERTELLA GIANDOMENICO

Il Segretario
CRESCENTINI MICHELE GIACOMO

Regolamento provinciale per la disciplina dei requisiti per il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, delle materie d'esame e della relativa commissione.

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) e del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2025, n. 6/R, disciplina i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione, nonché la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami.

Art. 2. (Abilitazione all'esercizio venatorio)

1. Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca è richiesta l'abilitazione venatoria che si ottiene a seguito del superamento di esame pubblico dinanzi ad apposita commissione esaminatrice.
2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato presenta domanda alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, se residente nel medesimo territorio, allegando:
 - a) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie regionali (ASL) o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato ovvero da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e se non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno d'età, ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento della maggiore età.

Art. 3. (Esame di abilitazione venatoria)

1. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria è necessario:
 - a) superare una prova preselettiva consistente nella risoluzione di quiz (40 domande) a risposta multipla ripartiti per materie oggetto d'esame di cui all'articolo 4, nella misura di:
 - 1) 8 domande inerenti la normativa di settore;
 - 2) 12 domande inerenti la zoologia applicata alla caccia;
 - 3) 5 domande inerenti la tutela dell'ambiente e delle colture agricole;
 - 4) 5 domande inerenti le armi e le munizioni;
 - 5) 5 domande inerenti gli interventi di primo soccorso;

- 6) 5 domande inerenti l'etica e la deontologia venatoria;
- b) dimostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;
- c) dimostrare di saper utilizzare l'arma in sicurezza e reagire di fronte al selvatico in modo pronto, cosciente e rispettoso delle specie non oggetto di caccia.
2. La prova di cui al comma 1, lettera a) si intende superata qualora il candidato risponda correttamente ad almeno il 70 per cento (28 risposte corrette) dei quiz proposti. La Provincia predispone una banca dati comune da pubblicare nel sito istituzionale e dalla quale sono estratti i quesiti somministrati in sede d'esame.
3. In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. L'abilitazione è concessa se il giudizio della commissione è favorevole per tutte le materie d'esame.
4. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla data del precedente esame.
5. Le prove d'esame sono pubbliche.

Art. 4. (Materie d'esame)

1. Le materie su cui verte l'esame di abilitazione venatoria riguardano i seguenti temi:
- a) leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di "fauna", "fauna stanziale", "fauna migratoria"; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso di cani, appostamenti, modalità di caccia vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione programmata della caccia, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;
- b) zoologia applicata alla caccia; catena alimentare; piramide alimentare; vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli anche sul campo con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;
- c) tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle produzioni agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente conseguenti al ripopolamento della fauna; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria, norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agro-forestali;
- d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri;
- e) norme di pronto soccorso;
- f) etica e deontologia venatoria.

Art. 5. (Commissioni esaminatrici)

1. La Provincia nomina, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.
2. Le commissioni durano in carica cinque anni ed esercitano le funzioni fino alla costituzione delle nuove commissioni. I componenti possono essere riconfermati.
3. Ogni commissione è composta da:
- a) un dirigente della Provincia esperto in materia di legislazione di caccia, con funzione di Presidente o un funzionario suo delegato;
- b) un numero compreso tra tre e sei esperti nella legislazione in materia di caccia, biologia e zoologia applicata alla caccia, armi e comportamento venatorio, tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso; di questi almeno due laureati in scienze naturali, scienze agrarie e forestali, medicina veterinaria,

biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di laurea di I livello o di diploma universitario intermedio in materia faunistica;

c) un dipendente della struttura regionale competente in materia di caccia.

4. La commissione è validamente costituita con un numero minimo di tre componenti.

5. I componenti di cui al comma 3, lettera b) sono individuati sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata e documentata conoscenza ed esperienza scientifica e professionale.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

7. Non possono essere nominati componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.

8. Ulteriori eventuali modalità organizzative e di funzionamento in merito all'attività della commissione possono essere regolamentate dalla Provincia.

Art. 6. (Esame di abilitazione venatoria con l'uso del falco)

1. Per il rilascio della licenza di caccia con il falco, le commissioni sono integrate con un esperto in materia di falconeria.

2. Le materie di esame, oltre a quelle già previste per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, riguardano:

a) normativa di riferimento;

b) biologia ed ecologia dei rapaci (sistematica, stato di conservazione, etologia, ciclo biologico, fenologia ecc.);

c) riconoscimento della specie;

d) corretta gestione igienico sanitaria dei soggetti;

e) benessere animale, esigenze ambientali e alimentari.

3. Il titolare di licenza di caccia con il falco, il primo anno successivo al conseguimento dell'abilitazione, può praticare la caccia con il falco solo se affiancato da un cacciatore già iscritto al registro provinciale dei falconieri.

Art. 7. (Predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami)

1. La struttura regionale competente in materia di caccia, al fine di favorire la preparazione dei candidati, predispone un testo contenente le principali nozioni su cui verte l'esame di abilitazione venatoria, da distribuire a cura della Provincia.

Art. 8. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per l'esercizio del prelievo venatorio mediante l'uso dell'arco.

2. Nelle more della nomina delle nuove commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, le funzioni sono esercitate dalle commissioni esistenti.

TUTELA FAUNISTICA, CACCIA E PESCA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 1826/2026 del § TUTELA FAUNISTICA, CACCIA E PESCA ad oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI, DEL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO VENATORIO, DELLE MATERIE D'ESAME E DELLA RELATIVA COMMISSIONE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Verbania li, 15/07/2026

Firmato dal Dirigente
(ANTICHINI SIMONA)
con firma digitale



SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

TUTELA FAUNISTICA, CACCIA E PESCA

PROPOSTA DI DELIBERA N. 1826/2026

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI, DEL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO VENATORIO, DELLE MATERIE D'ESAME E DELLA RELATIVA COMMISSIONE..

Sulla presente si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Verbania li, 15/07/2026

Il Dirigente del Settore Finanziario
(PAPPADA' DELFINA)
con firma digitale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 20 del 28/07/2026

TUTELA FAUNISTICA, CACCIA E PESCA

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI, PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO VENATORIO, DELLE MATERIE D'ESAME E DELLA RELATIVA COMMISSIONE..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Verbania li, 03/08/2026

Il Segretario Generale
(PAPPADA' DELFINA)
con firma digitale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio N. 20 del 28/07/2026

TUTELA FAUNISTICA, CACCIA E PESCA

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI, PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO VENATORIO, DELLE MATERIE D'ESAME E DELLA RELATIVA COMMISSIONE..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Verbania li, 17/08/2026

Sottoscritta
(PAPPADA' DELFINA)
con firma digitale